

mento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Giuseppe Albano, cittadino italiano, nato a Napoli in data 29 giugno 1959, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A07284

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2010.

Modifica della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'orga-

nizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;


Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2006, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Terradeiforti interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e la modifica del disci-



plinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» è modificata in «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti».

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», approvato con decreto ministeriale 7 novembre 2006, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base

ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.


Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO



Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti».

Articolo 1. Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Enantio, Enantio riserva, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio e Pinot grigio superiore.

Articolo 2. Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Enantio (anche riserva):

Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Casetta (anche riserva):

Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Pinot grigio (anche superiore):

Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3. Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.

Articolo 4. Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.



Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 in coltura specializzata.

Forme di allevamento e sestì di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelli già usate nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.

Irrigazione, forzatura.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione t/ha	Titolo alcolometrico minimo naturale %/vol.
Enantio (anche riserva)	9	11,5
Casetta /anche riserva	9	11,5
Pinot grigio	14	10,0
Pinot grigio superiore	12	10,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

**Articolo 5.
Norme per la vinificazione**

Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. E' tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Caprino Veronese, in provincia di Verona e Ala e Rovereto, in provincia di Trento.

Arricchimento e colmature.

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.



Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' la seguente:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione massima di vino (hl)
Enantio (anche riserva)	70	63
Casetta (anche riserva)	70	63
Pinot grigio	70	98
Pinot grigio superiore	70	84


Per le tipologie Enantio e Casetta (anche con menzione riserva) qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per le tipologie Pinot grigio e Pinot grigio superiore qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non l' 80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Invecchiamento.

I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di maturazione:

Tipologia	Durata	Decorrenza
Enantio	10 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Enantio riserva	36 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Casetta	10 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Casetta riserva	36 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Pinot grigio	4 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Pinot grigio superiore	10 mesi	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve



Articolo 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Enantio (anche con la menzione riserva)

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

odore: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 %/vol. (riserva 12,5 %/ vol.)

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l (riserva 25 g/l).

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Casetta (anche con menzione riserva)

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

odore: caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%/vol. (riserva 12,5%/vol.);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l (riserva 24 g/l).

Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

odore: gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.0%/vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio superiore

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

odore: gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.0%/vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.



Articolo 7. **Etichettatura, designazione e presentazione**

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Località.

E' consentito l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto (vedi allegato 1).

Annata.

Nell'etichettatura dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, e' consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 8. **Confezionamento**


Volumi nominali.

I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a 5 litri.

Tappatura e recipienti.

Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» in versione riserva e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.


Per le altre tipologie e' consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.



Allegato 1
di cui all'art. 7 del disciplinare di produzione

Elenco delle unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3.

- Avio
- Mama d'Avio
- Sabbionara
- Vo' Destro
- Vo' Sinistro
- Masi d'Avio
- Borghetto all'Adige
- Dolcè
- Ossenigo
- Peri
- Ceraino
- Volargne
- Rivoli Veronese
- Canale o Incanale
- Tessari
- Zuane
- Montalto
- Gaium
- Brentino-Belluno
- Preabocco
- Brentino
- Rivalta Veronese
- Belluno Veronese



ALLEGATO A

	Posizioni Codici													
	1 - 4	5	6-8	9	10	11	12	13	14					
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI CASSETTA	B392	X	369	2	X	X	A	1	X					
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI CASSETTA RISERVA	B392	X	369	2	A	X	A	1	X					
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI ENANTIO	B392	X	327	2	X	X	A	1	X					
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI ENANTIO RISERVA	B392	X	327	2	A	X	A	1	X					
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI PINOT GRIGIO	B392	X	194	1	X	X	A	0	X					
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI PINOT GRIGIO SUPERIORE	B392	X	194	1	B	X	A	1	X					

Codici tipologie vini previste da preesistente disciplinare di produzione da utilizzare per vendemmie 2009 e precedenti

VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI VALDADIGE CHARDONNAY	B392	X	298	1	X	X	A	0	X				
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI VALDADIGE ENANTIO PASSITO	B392	X	327	2	D	X	A	1	X				
VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI VALDADIGE PASSITO	B392	X	888	1	D	X	A	1	X				

10A06903

DECRETO 27 maggio 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Dauno»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 27 gennaio 2007, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° giugno 2007;

Considerato che non è ancora pervenuta la segnalazione da parte della regione Puglia sulla conferma della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia o di un eventuale nuovo organismo di controllo, per l'effettuazione dei controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno»;

